

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

30 gennaio 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/126 della Commissione del 29 gennaio 2020 che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882** 5

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/125 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione ⁽²⁾ sono stati rivalutati alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2018. Alla luce di tale rivalutazione è necessario aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati.
- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (3) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche significative della metodologia di valutazione applicata. L'Autorità bancaria europea non ha effettuato una consultazione pubblica né un'analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Indici azionari che soddisfano i requisiti dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

Indice	Paese/Area
1. STOXX Asia/Pacific 600	Asia/Pacifico
2. ASX100	Australia
3. ASX200	Australia
4. S&P All Ords	Australia
5. ATX	Austria
6. ATX Prime	Austria
7. BEL20	Belgio
8. SaoPaulo - Bovespa	Brasile
9. TSX60	Canada
10. CETOP20 Index	Europa centrale
11. CSI 100 Index	Cina
12. CSI 300 Index	Cina
13. FTSE China A50 Index	Cina
14. Hang Seng Mainland 100 China	Cina
15. PX Global Prague	Repubblica ceca
16. OMX Copenhagen 20 CAP	Danimarca
17. OMX Copenhagen 25	Danimarca
18. OMX Copenhagen Benchmark	Danimarca
19. FTSE RAFI Developed 1000	Mercati sviluppati
20. CECE Composite Index EUR	Europa orientale
21. FTSE RAFI Emerging Markets	Mercati emergenti
22. MSCI Emerging Markets 50	Mercati emergenti
23. Bloomberg European 500	Europa
24. DJ Euro STOXX 50	Europa
25. FTSE Euro 100	Europa
26. FTSE Eurofirst 100	Europa
27. FTSE Eurofirst 300	Europa
28. FTSE Eurofirst 80	Europa
29. FTSE EuroMid	Europa
30. FTSE Eurotop 100	Europa
31. MSCI Euro	Europa
32. MSCI Europe	Europa
33. MSCI Pan-Euro	Europa
34. NTX New Europe Blue Chip	Europa
35. S&P Euro	Europa

Indice	Paese/Area
36. S&P Europe 350	Europa
37. STOXX All Europe 100	Europa
38. STOXX All Europe 800	Europa
39. STOXX Europe 50	Europa
40. STOXX Europe 600	Europa
41. STOXX Europe 600 Equal Weight	Europa
42. STOXX Europe Enlarged TMI	Europa
43. STOXX Europe Lrg 200	Europa
44. STOXX Europe Mid 200	Europa
45. STOXX Europe Small 200	Europa
46. STOXX Select Dividend 30	Europa
47. OMXH25	Finlandia
48. CAC40	Francia
49. SBF 120	Francia
50. DAX	Germania
51. HDAX	Germania
52. MDAX	Germania
53. SDAX	Germania
54. FTSE RAFI All World	Mondiale
55. MSCI World Index	Mondiale
56. Athens General	Grecia
57. FT ASE Large Cap	Grecia
58. Hang Seng	Hong Kong
59. Hang Seng China Enterprises	Hong Kong
60. NIFTY 50	India
61. ISEQ 20	Irlanda
62. FTSE MIB	Italia
63. Nikkei225	Giappone
64. Nikkei300	Giappone
65. TOPIX 400	Giappone
66. TOPIX Core 30	Giappone
67. S&P Latin America 40	America latina
68. FTSE Bursa Malaysia KLCI	Malaysia
69. FTSE Bursa Malaysia Top100	Malaysia
70. MSE Share Index	Malta
71. INMEX Index	Messico
72. IPC Index	Messico
73. AMX	Paesi Bassi

Indice	Paese/Area
74. AEX	Paesi Bassi
75. NZSE50	Nuova Zelanda
76. OBX	Norvegia
77. OBXP	Norvegia
78. mWIG40	Polonia
79. WIG20	Polonia
80. MOEX	Russia
81. MSCI Russia Index	Russia
82. MSCI Singapore Free Index	Singapore
83. Straits Times Index	Singapore
84. FTSE JSE Top 40	Sud Africa
85. IBEX35	Spagna
86. OMX Stockholm 30	Svezia
87. SMI	Svizzera
88. SMI MID	Svizzera
89. FTSE NASDAQ Dubai 20	Emirati arabi uniti
90. FTSE 100	Regno Unito
91. FTSE AIM 100	Regno Unito
92. FTSE AIM UK 50	Regno Unito
93. FTSE Fledgling	Regno Unito
94. FTSE mid-250	Regno Unito
95. FTSE Small Cap	Regno Unito
96. Dow Jones Ind. Av.	Stati Uniti d'America
97. NASDAQ 100	Stati Uniti d'America
98. S&P 500	Stati Uniti d'America»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/126 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2020****che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione ⁽³⁾ è stata avviata una procedura di gara per l'ammasso privato di olio di oliva.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 27 gennaio 2020, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l'importo massimo dell'aiuto per l'ammasso di 150 521,66 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte presentate nell'ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 27 gennaio 2020, l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva è fissato a:

- a) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine;
- b) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine;
- c) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell'8 novembre 2019 (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
María Ángeles BENÍTEZ SALAS
Direttrice generale f.f.
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ISSN 1977-0936 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2431 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT